

Legge regionale 12 agosto 2003 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

Art. 18

(Decorrenza di norme)

1. Per i componenti della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al Capo II trova applicazione a decorrere dai provvedimenti di proclamazione, nomina o elezione.
2. Le indennità aggiuntive di cui all'articolo 3 della legge regionale 21/1981 vengono adeguate, nei termini percentuali ivi previsti, alle indennità di carica di cui alla presente legge a decorrere dall'1 luglio 2003.
3. Le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 17 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2004.